

N. 352 /2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio

- Presidente est.

dott. Luigi Pagliuca

- Giudice

dott. Francesco Bartolotti

- Giudice

nel procedimento n. 352/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ABDERRAHMANE EL ALAOUI JAMAL (C.F.: LLJBRR79M21Z330O),
residente in 37012 Bussolengo (VR), Piazza del Grano, 7

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Abderrahmane El Alaoui Jamal;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 l. fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);



ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente risiede in Bussolengo (Vr), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Anna Bimbatti, la quale, oltre a verificare la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente sia legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: egli è attualmente lavoratore dipendente e, sebbene il suo indebitamento derivi dalla prestazione di fidejussioni in favore di società di cui era socio, si è trattato di società di capitali e non di persone;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: a fronte di un indebitamento di complessivi € 99.822,43 (ovvero di quasi 373 mila euro, laddove si consideri un debito di firma di circa 273 mila euro evidenziato dal Gestore sulla base delle risultanze della centrale rischi, ma di cui il ricorrente dichiara di non avere contezza, riservandosi di disconoscere eventuali sottoscrizioni a lui non riconducibili), egli è proprietario soltanto di un'autovettura e di un vecchio ciclomotore e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1700,00 mensili, oltre all'assegno unico di 700 mila euro mensili, somme che sono peraltro pressoché interamente assorbite dalle esigenze di mantenimento della moglie – solo occasionalmente occupata – e dei tre figli minori, sì che le sue disponibilità presenti e future appaiono inadeguate a far fronte all'indebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che, una volta esclusi i pagamenti rateali che il ricorrente effettua in favore dell'Agenzia delle Entrate ed al proprio datore di lavoro per un prestito dallo stesso concesso, trattandosi di crediti concorsuali i quali dovranno trovare soddisfazione nei tempi e nei modi propri della procedura, la quota di reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata in misura pari a quanto indicato dallo stesso ricorrente, e quindi in € 1.980,00, somma che può ritenersi congrua in considerazione delle spese di una famiglia sostanzialmente monoreddito di cinque persone – salva le eventuali modifiche che potranno intervenire in corso di procedura col variare delle condizioni reddituali della famiglia;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20 settembre 2022) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività



liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, comma 5, CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma 5, CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura; 2) ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni a maturare e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati); deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento: invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore; l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che il debitore possa essere autorizzato a continuare ad utilizzare l'autovettura indicata nel dispositivo, in quanto necessaria per gli spostamenti (e considerato che, in caso contrario, egli dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la



soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2, lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ABDERRAHMANE EL ALAOUI JAMAL (C.F.: LLJBRR79M21Z330O), residente in 37012 Bussolengo (VR), Piazza del Grano n. 7
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Anna Bimbatti;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione della seguente autovettura Mercedes Classe A;
- 6) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Abderrahmane El Alaoui Jamal sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 1.980,00 mensili, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente i limiti sopra indicati nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo, ivi compresa la tredicesima) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII:
 - a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura;
 - b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito del ricorrente eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore:**



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 8 marzo 2024

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Sentenza iscritta oggi 11/3/2024 al n. 23/2024 Liq. Controllata CCI
VERONA, 11/3/2024
Irene Armenio - funz. giud.



